SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. 547)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1959 (V. Stampato n. 771)

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza ${}_{\rm IL}\ 1^0\ {}_{\rm GIUGNO}\ 1959$

Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo della garanzia previsto dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953,

n. 955, per l'assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui all'articolo 3 della stessa legge, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198, è fissato, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.